



## *Autorità Nazionale Anticorruzione* *Presidente*

### **Delibera n. 384 del 29 marzo 2017**

concernente il segnalato conflitto di interessi di un membro della commissione esaminatrice nominata con riferimento alla procedura valutativa per la copertura di un posto di professore ordinario di Diritto amministrativo indetta dall'Università di Foggia con bando del 26.09.2016 - Fascicolo UVIF/94/2017

### **Il Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione**

nell'adunanza del 29 marzo 2017;

visto l'art. 1, comma 2, lett. f) della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità esercita la vigilanza ed il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni, ai sensi dei commi 4 e 5 del medesimo articolo 1 e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dai commi da 15 a 36 del medesimo articolo 1 e dalle altre disposizioni vigenti;

visto l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

visto l'art. 6 bis della l. del 7 agosto 1990 n. 241, inserito dall'art. 1, comma 41, l. 6 novembre 2012, n. 190;

visto l'art. 7 del d.pr. 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici);

visto l'articolo 16 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, secondo cui l'Autorità nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al citato decreto, in tema di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi;

vista la relazione dell'Ufficio vigilanza sull'imparzialità dei funzionari pubblici (UVIF).

**Fatto**



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

Con segnalazioni trasmesse nei mesi di dicembre 2016 e gennaio 2017, l'istante ha informato l'Autorità dell'esistenza di un presunto conflitto di interessi in capo ad un componente della Commissione valutativa, designato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Foggia, con riferimento alla procedura per la copertura di un posto di professore ordinario di Diritto amministrativo per il settore scientifico disciplinare IUS/10, indetta dall'Università di Foggia con bando del 26.09.2016.

Stando a quanto segnalato, il componente designato nella Commissione valutativa avrebbe dovuto astenersi da tale incarico, a seguito di rapporti di carattere patrimoniale e soprattutto fiduciario, intercorrenti con i familiari di una delle due candidate alla procedura, concretizzatisi nel conferimento negli anni, al suddetto componente della commissione, di una pluralità di incarichi professionali. L'istante ha inoltre evidenziato l'esistenza di un rapporto di collaborazione ininterrotto che ha coinvolto direttamente o indirettamente il componente della commissione nella gran parte dei passaggi di carriera della stessa candidata che, all'esito della procedura valutativa è risultata vincitrice, prendendo servizio il 2 febbraio 2017 quale professore di I fascia per il settore scientifico disciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo presso l'Università di Foggia.

Con nota del 18 gennaio 2017 inviata al RPC dell'Università di Foggia e, per conoscenza, al Rettore e al Pro Rettore vicario dell'Università di Foggia, l'Autorità ha chiesto informazioni in merito al segnalato conflitto di interesse, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 2 co. 2, dall'art. 3 co. 3 e dall'art. 7 co. 1 del Codice di comportamento adottato dall'Università di Foggia con D.R. 980, prot. n. 20213-VII/15 del 07.08.2015 e a quanto previsto dall'art. 54, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 1, comma 44 della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui la violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento è fonte di responsabilità disciplinare.

In data 6 febbraio 2017 il RPC dell'Università di Foggia ha fornito all'Autorità le informazioni richieste, comunicando che, dopo aver ricevuto istanza di riconsiderazione da parte di una delle candidate alla procedura nei confronti del componente designato nella Commissione, era stata svolta un'istruttoria nel merito e, ritenuta l'infondatezza delle affermazioni contenute nell'istanza, la stessa era stata rigettata, dando seguito al normale svolgimento della procedura valutativa, conclusasi in data 2 febbraio 2017, con la presa di servizio della candidata vincitrice quale professore di I fascia per il settore scientifico disciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo presso l'Università di Foggia.

Dall'analisi della documentazione ricevuta è emerso quanto segue:

- alla suddetta procedura, indetta per la copertura di un posto di professore ordinario di prima fascia di Diritto amministrativo per il settore scientifico disciplinare IUS/10, hanno partecipato soltanto due candidate, appartenenti entrambe al ssd IUS/10;
- in data 5 dicembre 2016 con decreto del Rettore dell'Università di Foggia n. 1503/2016 è stata nominata la Commissione giudicatrice, costituita da tre componenti, di cui uno interno, professore ordinario di diritto amministrativo per il ssd IUS/10 designato all'unanimità dal Consiglio di Dipartimento e gli altri due estratti a sorte da una lista di quattro commissari esterni all'Università, individuati dallo stesso Consiglio di Dipartimento fra professori di prima fascia, afferenti al settore scientifico disciplinare IUS/10;
- in data 6 dicembre 2016 l'istante, coincidente con una delle due candidate alla procedura, ha



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

presentato formale istanza di ricusazione del professore designato quale componente interno della Commissione valutativa, evidenziando la posizione di conflitto di interessi del suddetto membro, che avrebbe intrattenuto una serie di rapporti di carattere patrimoniale e, soprattutto, fiduciario con i familiari dell'altra candidata. Tali rapporti si sarebbero concretizzati in una pluralità di incarichi professionali che familiari e affini dell'altra candidata avrebbero conferito nel tempo al suddetto professore, tali da travalicare la semplice relazione maestro/allievo. Nella stessa istanza viene evidenziata anche l'esistenza di un rapporto di collaborazione ininterrotto dal 1992 che avrebbe coinvolto direttamente (o talvolta indirettamente) il componente della commissione nella gran parte dei passaggi di carriera della stessa candidata;

- in data 29 dicembre 2016 il professore designato, a seguito di formale richiesta del Rettore dell'Università, ha presentato le proprie controdeduzioni in merito alla suddetta istanza di ricusazione, contestando la presunta sussistenza di una posizione di conflitto di interesse, tale da minare l'imparzialità del suo giudizio nell'ambito della procedura valutativa in argomento.

Con riferimento alla contestata “serie di rapporti di carattere patrimoniale e, soprattutto fiduciario, intercorrenti con i familiari?” di una delle due candidate, “concretizzatisi in una pluralità di incarichi professionali?”, stando a quanto controdedotto dal professore, gli stessi sarebbero riconducibili esclusivamente a n. 4 incarichi, di cui due incarichi conferiti da un familiare e da un affine della candidata, quali persone fisiche, rispettivamente 20 e 10 anni addietro, per i quali il professore non avrebbe chiesto né percepito alcun compenso. Gli altri due incarichi sarebbero stati affidati al professore da parte di un affine della candidata nell'arco di tempo fra giugno 2004 e novembre 2006, quale legale rappresentante pro tempore di un ente pubblico.

Con riferimento al “rapporto di collaborazione ininterrotto che ha coinvolto direttamente (o talvolta indirettamente) il” componente della Commissione “nella gran parte dei passaggi di carriera” di una delle candidate, si distinguono:

- 1) passaggi di carriera;
- 2) produzione scientifica, attività didattica e di ricerca.

In relazione ai passaggi di carriera di una delle candidate, stando a quanto controdedotto dal professore, il suo coinvolgimento avrebbe riguardato esclusivamente il conferimento dell'assegno di ricerca e la partecipazione alla Commissione di concorso per professore associato, in quanto designato membro interno delle Commissioni valutative, quale unico professore ordinario di diritto amministrativo presso la Facoltà e il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Foggia.

La medesima situazione, tuttavia, si sarebbe verificata anche nei confronti dell'istante, coincidente con l'altra candidata alla procedura, sia in sede di conferimento dell'assegno di ricerca sia in sede di partecipazione al concorso per professore associato presso l'Università di Foggia.

In relazione alla produzione scientifica, attività didattica e di ricerca di una delle candidate, stando a quanto controdedotto dal professore, entrambe le professoresses associate candidate alla procedura sarebbero state coinvolte “senza alcuna preferenza...in tutte le attività didattiche, scientifiche, culturali e di ricerca della cattedra di diritto amministrativo di cui sono titolare.”



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

Con nota acquisita al protocollo dell'Autorità in data 27 febbraio 2017 l'istante ha trasmesso per conoscenza all'Autorità l'esposto-denuncia da lei presentato alla Procura della repubblica presso il Tribunale di Foggia, al fine di chiedere l'intervento dell'autorità giudiziaria per valutare l'eventuale rilevanza penale degli atti svolti nel corso della procedura in oggetto.

#### **Ritenuto in diritto**

La questione prospettata riguarda una procedura valutativa (non selettiva) interna ex art. 24, comma 6, l. 30 dicembre 2010 n. 240, indetta dall'Università di Foggia con bando del 26.09.2016 e disciplinata dagli artt. 12 e ss. del "Regolamento relativo alle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato" dell'Università di Foggia, a norma dei quali la Commissione *"individua i candidati qualificati a ricoprire il ruolo per il quale è stato bandito il posto"*. La procedura in argomento era destinata, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della l. n. 240/2010, solo a professori di ruolo nell'Ateneo in possesso dei requisiti previsti (potenzialmente tre nel caso in oggetto).

Stando a quanto previsto dal suddetto Regolamento dell'Università di Foggia, *"Il Rettore, entro venti giorni dalla consegna dei verbali da parte della Commissione al Responsabile del procedimento, verificata la legittimità degli atti, li approva con decreto"*. Infine, *"Il Rettore, con proprio decreto, dispone la nomina nel ruolo di professore di prima o di seconda fascia del candidato chiamato"*.

In base all'art. 15 del Regolamento su richiamato, *"All'esito della procedura valutativa, il Consiglio di Dipartimento propone al consiglio di Amministrazione...la chiamata di uno dei candidati tra quelli selezionati dalla Commissione, purché non ricorrano le condizioni di incompatibilità, di cui all'art. 2 del Codice Etico dell'Università di Foggia ovvero delibera di non procedere ad alcuna chiamata"*.

Tutto ciò premesso, ai fini della richiesta valutazione circa la esistenza nella fattispecie de qua del conflitto di interessi, occorre rappresentare in via preliminare che la l. 30 dicembre 2010, n. 240 (recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario») ai sensi della quale è stata bandita la procedura di selezione per il concorso in oggetto, non contiene disposizioni in ordine alla composizione delle commissioni di concorso con particolare riferimento alle ipotesi di conflitto di interesse, limitandosi a disciplinare, all'art. 6, lo «stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo» ed il correlato regime di incompatibilità con l'esercizio di altre attività professionali, nonché all'art. 18, comma 1, lett. b), le ipotesi di incandidabilità ai procedimenti per la chiamata di professori di prima o di seconda fascia (in particolare si dispone che non possono partecipare a detti procedimenti «coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo»).

Allo stesso modo il d.P.R. n. 95/2016, nel regolamentare le modalità di costituzione e funzionamento della Commissione nazionale per l'abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia (art. 6), non contiene disposizioni in ordine ai casi di conflitto di interesse dei commissari, limitandosi a disporre il divieto di partecipazione, nella stessa commissione, di più commissari in servizio presso la medesima università; il divieto di



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

contemporanea partecipazione di un commissario in più commissioni; il divieto per i commissari, per tre anni dalla conclusione del mandato, di partecipare a commissioni per il conferimento dell'abilitazione relativa a qualunque settore concorsuale.

In ordine alla composizione delle commissioni di concorso per il reclutamento di professori e ricercatori secondo le modalità previste dalla l. 240/2010, deve quindi richiamarsi l'art. 11, co. 1, del d.p.r. 487/1994 («Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi») ai sensi del quale «I componenti [della commissione], presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile».

Dunque, i principi generali in materia di astensione e ricusazione del giudice, previsti dall'art. 51 e dall'art. 52 del c.p.c., trovano applicazione anche nello svolgimento delle procedure concorsuali, in quanto strettamente connessi al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche. Pertanto, qualora un componente della commissione concorsuale si trovi in una situazione di incompatibilità prevista dal citato art. 51 c.p.c., ha il dovere di astenersi dal compimento di atti inerenti la procedura stessa; allo stesso modo, l'amministrazione interessata, valutata l'esistenza dei presupposti predetti, ha l'obbligo di disporre la sostituzione del componente, al fine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati (Circolare n. 3/2005 Dip. Funzione Pubblica).

A tale riguardo si evidenzia che in tema di concorsi pubblici e di incompatibilità dei componenti della commissione giudicatrice, la giurisprudenza è intervenuta univocamente affermando il principio secondo cui «le cause d'incompatibilità sancite dall'art. 51 c.p.c. estensibili, in omaggio al principio costituzionale di imparzialità, a tutti i campi dell'azione amministrativa (...) rivestono carattere tassativo e, come tali, sfuggono ad ogni tentativo di estensione analogica, stante l'esigenza di assicurare la certezza dell'azione amministrativa (Cons. Stato, VI, 30 luglio 2013, n. 4015, e le altre sentenze ivi citate)» (Cons. Stato Sez. III, 02.04.2014, n. 1577 e TAR Lazio, III-bis, 25.5.2015 n. 7435).

La più recente giurisprudenza conferma tale principio, affermando che «...nelle procedure concorsuali i componenti delle commissioni esaminatrici hanno l'obbligo di astenersi solo se sussiste una delle condizioni tassativamente indicate dall'art. 51 c.p.c., senza che le cause di incompatibilità previste dalla stessa disposizione possano essere oggetto di estensione analogica...» (Consiglio di Stato, sez. III, 28.4.2016, n. 1628).

Per orientamento giurisprudenziale consolidato, dunque, l'obbligo di astensione in capo ai componenti di una commissione di concorso sussisterebbe solo nei casi, tassativamente intesi, previsti dall'art. 51 c.p.c., senza possibilità di procedere ad una estensione analogica degli stessi.

Si registra, tuttavia, anche un orientamento giurisprudenziale di *prime cure*, formatosi a seguito dell'adozione della l. 190/2012 e dell'introduzione nella l. 241/1990 dell'art. 6-bis, a tenore del quale tale ultima disposizione avrebbe introdotto un più generale obbligo di astensione, comprensivo di qualsiasi potenziale situazione di conflitto di interessi che possa inficiare il buon andamento e l'imparzialità della PA, ponendosi quindi come norma giuridica finalizzata ad una più vasta ed efficace applicazione dei principi di cui all'art. 97 Cost. rispetto a quanto potrebbe garantire la previsione dell'art. 51 c.p.c. In particolare il giudice amministrativo ha affermato che sarebbe irragionevole, errato e privo di supporto normativo postulare che ai procedimenti concorsuali si



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

applichi solo l'art. 51 c.p.c. dovendo altresì trovare applicazione l'art. 6 bis della legge n. 241/1990 che, viceversa, riguarda indistintamente tutti i procedimenti amministrativi ed è norma sovraordinata, oltre che successiva in forza della modifica di cui alla legge n.190 del 2012. (Tar Abruzzo, sez. Pescara, 22.10.2015, n. 402).

Deve, tuttavia, rilevarsi sul punto che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1628/2016, è intervenuto in integrale riforma della citata decisione del TAR Abruzzo n. 402/2015, ribadendo la tassatività delle cause di astensione obbligatoria di cui all'art. 51 c.p.c. per i componenti delle commissioni di concorso, affermando che «(...) le cause di incompatibilità rivestono un carattere tassativo e sfuggono all'applicazione analogica (Consiglio di Stato, Sezione VI, 3 marzo 2007, n. 1011; 26 gennaio 2009, n. 354; 19 marzo 2013, n. 1606) poiché va tutelata l'esigenza di certezza dell'azione amministrativa e, in particolare, la regolarità della composizione delle commissioni giudicatrici (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 9 luglio 2015 n. 3443).

Chiarito ciò, lo stesso giudice amministrativo ha poi provveduto, avuto riguardo a quanto stabilito dall'art. 51, ad identificare alcune ipotesi di applicazione concreta di tale disposizione alle commissioni di concorso anche in relazione a selezioni in ambito universitario, affermando che:

- l'appartenenza allo stesso ufficio del candidato e il legame di subordinazione o di collaborazione tra i componenti della commissione e il candidato stesso non rientrano nelle ipotesi di astensione di cui all'art. 51 c.p.c. (Consiglio di Stato, sez. III, 28.4.2016, n. 1628, Consiglio di Stato, sez. V, 17.11.2014 n. 5618; sez. VI, 27.11. 2012, n. 4858);
- i rapporti personali di colleganza o di collaborazione tra alcuni componenti della commissione e determinati candidati non sono sufficienti a configurare un vizio della composizione della commissione stessa, non potendo le cause di incompatibilità previste dall'art. 51 (tra le quali non rientra l'appartenenza allo stesso ufficio e il rapporto di colleganza) essere oggetto di estensione analogica, in assenza di ulteriori e specifici indicatori di una situazione di particolare intensità e sistematicità, tale da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale (Consiglio di Stato, sez. VI, 23.09.2014 n. 4789);
- «la conoscenza personale e/o l'instaurazione di rapporti lavorativi ed accademici non sono di per sé motivi di astensione, a meno che i rapporti personali o professionali non siano di rilievo ed intensità tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali (Cons. Stato, VI, n. 4015 del 2013, cit.)» (Consiglio di Stato, VI, 26.1.2015, n. 327 e da ultimo Consiglio di Stato, sez. III, 28.4.2016, n. 1628);
- «perché i rapporti personali assumano rilievo, deve trattarsi di rapporti diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro ed allievo o tra soggetti che lavorano nello stesso ufficio, essendo rilevante e decisiva la circostanza che il rapporto tra commissario e candidato, trascendendo la dinamica istituzionale delle relazioni docente/allievo, si sia concretato in un autentico sodalizio professionale, in quanto tale “connotato dai caratteri della stabilità e della reciprocità d'interessi di carattere economico” (Cons. Stato, Sez. VI, n. 4015 del 2013), in “un rapporto personale di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità” (Cons. Stato, Sez. VI, 27 aprile 2015, n. 2119)» (Consiglio di Stato, sez. III, 28.4.2016, n. 1628);





*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

- «sussiste una causa di incompatibilità - con conseguente obbligo di astensione - per il componente di una commissione giudicatrice di concorso universitario ove risulti dimostrato che fra lo stesso e un candidato esista un rapporto di natura professionale con reciproci interessi di carattere economico ed una indubbia connotazione fiduciaria» (Cons. Stato Sez. VI, 31.5.2013, n. 3006, TAR Lazio, Roma, 21.2.2014 n. 2173);
- in sede di pubblico concorso l'incompatibilità tra esaminatore e concorrente si può realmente ravvisare non già in ogni forma di rapporto professionale o di collaborazione scientifica, ma soltanto in quei casi in cui tra i due sussista un concreto sodalizio di interessi economici, di lavoro o professionali talmente intensi da ingenerare il sospetto che la valutazione del candidato non sia oggettiva e genuina, ma condizionata da tale cointeressenza (TAR Lazio, Roma, 21.2.2014 n. 2173, T.A.R. Lazio, Roma Sez. III bis, 11.7.2013, n. 6945);
- «nelle procedure di concorso, costituiscono quindi cause di incompatibilità dei componenti la Commissione esaminatrice, oltre ai rapporti di coniugio e di parentela e affinità fino al quarto grado, le relazioni personali fra esaminatore ed esaminando che siano tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia stato giudicato non in base al risultato delle prove, ma in virtù delle conoscenze personali o, comunque, di circostanze non ricollegabili all'esigenza di un giudizio neutro, o un interesse diretto o indiretto, e comunque tale da ingenerare il fondato dubbio di un giudizio non imparziale, ovvero stretti rapporti di amicizia personale (v. T.a.r. Friuli Venezia Giulia-Trieste 30 novembre 2001, n. 716). (...) Pertanto, se è pur vero che, di regola, la sussistenza di singoli e occasionali rapporti di collaborazione tra uno dei candidati ed un membro della Commissione esaminatrice, non comporta sensibili alterazioni della par condicio tra i concorrenti, è altrettanto vero che l'esistenza di un rapporto di collaborazione costante (per non dire assoluta) determina necessariamente un particolare vincolo di amicizia tra i detti soggetti, che è idonea a determinare una situazione di incompatibilità dalla quale sorge l'obbligo di astensione del commissario, pena, in mancanza, il viziare in toto le operazioni concorsuali» (TAR Sicilia, II, 18.10.2016, n. 2397);
- quanto ai c.d. coautoraggi, è stato affermato che in materia di concorsi universitari non comporta l'obbligo di astensione di un componente la commissione giudicatrice di concorso a posti di professore universitario la circostanza che il commissario ed uno dei candidati abbiano pubblicato insieme una o più opere; tenuto conto che si tratta di ipotesi ricorrente nella comunità scientifica che risponde alle esigenze dell'approfondimento dei temi di ricerca (Consiglio Stato, sez. VI, 18 agosto 2010, n. 5885); non costituisce, quindi, ragione di incompatibilità la sussistenza di rapporti di collaborazione meramente intellettuale mentre l'obbligo di astensione sorge nella sola ipotesi di comunanza d'interessi economici di intensità tale da far ingenerare il ragionevole dubbio che il candidato sia giudicato non in base alle risultanze oggettive della procedura, ma in virtù della conoscenza personale con il commissario (Cons. Stato, Sez. V, 16.8.2011, n. 4782; Consiglio Stato, sez. VI, 18.8.2010, n. 5885).

L'Autorità osserva che alla luce delle pronunce giurisprudenziali richiamate in tema di concorsi, la collaborazione professionale tra candidato e commissario o la comunanza di vita, per assurgere a causa di incompatibilità, deve presupporre una comunione di interessi economici o di vita tra gli stessi di particolare intensità e tale situazione può ritenersi esistente solo se detta collaborazione



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

presenti i caratteri della sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale. La stabilità e/o la sistematicità del legame, l'esistenza di una cointeressenza economica, necessitano di venire in evidenza nell'ambito della procedura al fine di consentire all'Amministrazione, in particolare universitaria, di riscontare la ricorrenza o meno delle ipotesi di cui all'art. 51 c.p.c. così come delineate dalla giurisprudenza.

Il rispetto del principio della massima trasparenza in un contesto come quello delle procedure di selezione, con particolare riferimento ai posti di professore ordinario, impone l'adozione di misure di maggior tutela, quale potrebbe essere l'obbligo di esplicitare la tipologia di eventuali rapporti a qualsiasi titolo intercorsi o in essere fra i componenti della commissione ed il candidato.

Infatti, poiché è compito delle Amministrazioni verificare le autodichiarazioni rilasciate dai commissari ai fini del citato art. 51, l'indicazione della tipologia di eventuali rapporti a qualsiasi titolo intercorsi o in essere consentirebbe all'amministrazione di effettuare uno stringente controllo, alla luce delle richiamate ipotesi di applicazione concreta della disposizione.

Il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione di cui alla l. 190/2012 impone inoltre l'adozione di misure di maggior tutela, quale potrebbe essere l'introduzione all'interno del Codice Etico dell'Università di specifici obblighi di astensione, in materia di concorsi universitari, finalizzati ad evitare di incorrere in situazioni di conflitto di interesse reale o anche solo potenziale.

Quanto sopra consente di coniugare una corretta applicazione dell'art. 51 c.p.c. con la *ratio* delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione di cui alla l. 190/2012 e dei principi di cui all'art. 97 Cost.

Nel caso di specie, il professore designato nella Commissione valutativa ha indubbiamente intrattenuto rapporti accademici e di ricerca con entrambe le candidate alla procedura, in quanto trattasi di studiose afferenti allo stesso settore scientifico disciplinare.

Con specifico riferimento ai rapporti intrattenuti dal professore con la candidata risultata vincitrice della procedura, può sorgere il ragionevole dubbio che gli incarichi professionali e personali conferiti da un parente e un affine della stessa, anche se diversi anni addietro, possano determinare una situazione di conflitto di interessi, seppure potenziale.

In particolare si evidenzia che il carattere gratuito dei due incarichi di difesa personale assunti dal professore in giudizi di primo e secondo grado, prima nei confronti di un parente e successivamente nei confronti di un affine della candidata, lascia intravedere la possibile esistenza di rapporti di amicizia personale con familiari e affini della candidata, che potrebbero travalicare la semplice relazione maestro/allievo, incidendo negativamente sull'indipendenza di giudizio del professore nella sua qualità di componente di una Commissione valutativa.

Tuttavia, alla luce delle disposizioni normative vigenti e in base a quanto previsto allo stato attuale dal codice etico dell'università di Foggia, trattandosi di un esiguo numero di incarichi professionali e personali affidati da familiari e affini di una delle due candidate, la circostanza, sebbene possa legittimamente ingenerare il sospetto che la valutazione della candidata non sia stata oggettiva e genuina, non sembra sufficiente ad affermare l'esistenza di un rapporto di collaborazione costante e assoluto tale da determinare una situazione di incompatibilità da cui possa sorgere l'obbligo di astensione del commissario.





*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

Tutto ciò premesso e considerato,

**DELIBERA**

- a) ai fini della sussistenza di un conflitto di interessi fra un componente della commissione valutativa e un candidato, la collaborazione professionale o la comunanza di vita, per assurgere a causa di incompatibilità, così come disciplinata dall'art. 51 c.p.c., deve presupporre una comunione di interessi economici o di vita tra gli stessi di particolare intensità e tale situazione può ritenersi esistente solo se detta collaborazione presenti i caratteri della sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale;
- b) la fattispecie rappresentata, sebbene possa legittimamente ingenerare il sospetto che la valutazione della candidata non sia stata oggettiva e genuina, non sembra sufficiente ad affermare l'esistenza di un rapporto di collaborazione costante e assoluto tale da determinare una situazione di incompatibilità da cui possa sorgere l'obbligo di astensione del commissario;
- c) la valutazione della ricorrenza di una causa di incompatibilità di cui all'art. 51 c.p.c spetta all'amministrazione che deve verificare le autodichiarazioni rilasciate dai commissari ai fini del citato art. 51, le quali devono riportare l'indicazione della tipologia di eventuali rapporti a qualsiasi titolo intercorsi o in essere con il candidato;
- d) l'opportunità di introdurre all'interno del Codice Etico dell'Università di Foggia specifici obblighi di astensione, in materia di concorsi universitari, finalizzati ad evitare di incorrere in situazioni di conflitto di interesse reale o anche solo potenziale;
- e) di comunicare la presente delibera al Rettore, al Pro Rettore Vicario e al RPC dell'Università di Foggia e all'istante.

*Raffaele Cantone*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 19 aprile 2017

Il Segretario, *Maria Esposito*